

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

del Senato della Repubblica

SEDUTA CONGIUNTA

CON LA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

della Camera dei deputati

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RIASSETTO DEL SETTORE ELETTRICO

7° Resoconto stenografico

(La numerazione dei resoconti stenografici comprende le sedute svolte dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati congiunta con la 10^a Commissione permanente del Senato della Repubblica presso la Camera dei deputati)

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1999

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione del Senato
PALUMBO

I N D I C E

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

PRESIDENTE:		
- PALUMBO (PPI), senatore	Pag. 3, 10, 16 e <i>passim</i>	
DE LUCA Athos, (Verdi-l'Ulivo), senatore . . .	10	
FUMAGALLI Sergio (Misto-SI), deputato	14	
MIGLIAVACCA (DS-U), deputato	15	
MUNGARI (Forza Italia), senatore	14	
PINGGERA (Misto), senatore	15	
POSSA (Forza Italia), deputato	10	
ROSSI Edo (Misto-RC-PRO), deputato	13	
RUGGERI (PDU), deputato	11	
		<i>RANCI</i> Pag. 3, 16

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

PRESIDENTE:		
- PALUMBO (PPI), senatore	Pag. 21, 29, 31 e <i>passim</i>	
DE LUCA Athos, (Verdi-l'Ulivo), senatore . . .	31	
FUMAGALLI Sergio (Misto-SI), deputato	30	
NESI (Com.), deputato	31, 33, 35	
POSSA (Forza Italia), deputato	30	
RUGGERI (PDU), deputato . . .	31, 34, 36 e <i>passim</i>	
		<i>CAZZOLA</i> Pag. 36
		<i>TESAURO</i> 21, 32, 33 e <i>passim</i>

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i professori Pippo Ranci, Presidente, Giuseppe Ammassari e Sergio Garribba, e i dottori Antonio Molteni, direttore del servizio legislativo e legale, e Diego Gavagnin, direttore dell'ufficio relazioni esterne; in rappresentanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il professor Giuseppe Tesauro, Presidente, la dottoressa Rita Ciccone, capo di gabinetto, e il dottor Carlo Cazzola, dell'ufficio istruzione, e il dottor Claudio Cristofani, direttore dell'ufficio stampa.

I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico, sospesa nella seduta antimeridiana. È in programma l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai quali do il benvenuto. Si tratta dei professori Pippo Ranci, Presidente, Giuseppe Ammassari e Sergio Garribba componenti dell'Autorità e dei dottori Antonio Molteni, direttore del servizio legislativo e legale, e Diego Gavagnin, direttore dell'ufficio relazioni esterne.

Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e do subito la parola al professor Pippo Ranci.

RANCI. Signor Presidente, ringrazio anche a nome degli altri colleghi le Commissioni riunite di Camera e Senato per l'opportunità offerta da questa audizione che ci consente di fornire il nostro contributo ad un tema così importante come il riassetto del settore elettrico nazionale in occasione del recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo.

Lo schema di decreto legislativo oggetto della nostra attenzione rappresenta una tappa decisiva che pone le basi per una trasformazione del settore elettrico nazionale ormai irreversibile nel contesto europeo.

Scorrerò velocemente il testo contenente le nostre riflessioni, che vi è stato consegnato, in modo da non eccedere nell'uso del tempo e lasciando gli approfondimenti alla lettura del testo stesso.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva già predisposto in un momento precedente e consegnato un documento contenente osservazioni e proposte in merito al tema che ci accingiamo a discutere questa sera. Le indicazioni allora formulate riguardavano le linee di attuazione della direttiva europea ritenute più aderenti agli obiettivi che sono alla base della creazione del mercato elettrico europeo. Abbiamo riscontrato che molte

delle indicazioni formulate in quel documento hanno trovato riscontro nello schema di decreto legislativo. Quindi non ci torniamo sopra, ma ci riproponiamo, questa sera, di formulare osservazioni che possano concorrere a rendere più funzionale il decreto alle finalità per le quali è stato adottato. Per dare un ordine all'esposizione, vorrei inizialmente fornire qualche cenno di rappresentazione dell'impatto che l'attuazione di tale decreto potrà produrre sulle liberalizzazioni del settore elettrico e successivamente analizzare alcuni punti specifici.

Poiché il dibattito in questa sede si è esteso, come abbiamo potuto constatare, dalle particolari modalità tecniche della liberalizzazione ad una valutazione d'insieme circa l'opportunità della trasformazione, mi permetterò di utilizzare qualche minuto iniziale per alcune considerazioni sugli effetti che si attendono dal processo di liberalizzazione e sulle condizioni per la riuscita di tale processo.

Il beneficio più atteso e spesso discusso della liberalizzazione è la riduzione del prezzo del servizio elettrico per i consumatori ed utenti industriali e domestici. L'esperienza di liberalizzazione realizzata in altri paesi sembra confermare aspettative ottimistiche, purché non si attendano effetti immediati e miracolosi. Ad esempio, nel Regno Unito i prezzi dell'elettricità, rilevati al netto dell'inflazione, tra il 1990 ed il 1997 si sono ridotti del 28 per cento per le utenze industriali (mentre diminuivano solo del 10 per cento nella media dell'Unione europea) e del 9 per cento per le utenze domestiche, mentre nella media dell'Unione europea sono aumentati del 5 per cento. Questi sono dati forniti dall'Agenzia internazionale dell'energia dell'OCSE, ma altri studi forniscono risultati analoghi.

Nei primi anni dopo la liberalizzazione si è visto prevalentemente l'aumento dei profitti, che ha generato la sensazione di un processo squilibrato a svantaggio dell'utenza. In parte così è stato per le carenze di una regolazione priva di esperienza. La trasformazione, però, ha successivamente prodotto i suoi frutti. I piccoli utenti, rimasti vincolati fino al 1997, hanno potuto beneficiare della trasformazione realizzata negli anni precedenti e nel passaggio al mercato liberalizzato hanno conseguito nel 1998 una riduzione dei prezzi del 6 per cento. Conferme sui benefici della liberalizzazione vengono anche da numerosi altri paesi.

In generale, la riduzione dei prezzi si realizza attraverso un aumento dell'efficienza, ottenuto a sua volta attraverso lo stimolo della concorrenza. Si tratta di una catena nella quale si può nutrire fiducia, a condizione che il processo di liberalizzazione sia intrapreso con chiarezza, in modo da fornire certezze agli operatori, e sia accuratamente vigilato. La vigilanza è necessaria affinché siano mantenute e rafforzate le garanzie di qualità e universalità proprie del servizio pubblico, e affinché i guadagni di efficienza siano solo in parte e solo temporaneamente assorbiti da maggiori profitti, come è necessario che avvenga perché le imprese abbiano un incentivo a realizzarli, e si traducano gradualmente, ma sicuramente, in riduzioni di prezzi per l'utenza. Di tale processo l'Autorità può farsi garante in base ai poteri di regolazione che le sono conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

L'Autorità sta definendo i livelli obbligatori di qualità del servizio e sta disponendo una perequazione tariffaria territoriale, in modo che i costi della distribuzione nelle varie zone, misurati in modo sufficientemente oggettivo per non offrire riconoscimento alle eventuali inefficienze dei distributori, siano coperti.

Esistono infatti differenze nel costo della generazione, ma dal punto di vista territoriale sono soprattutto le differenze nel costo della distribuzione a dover essere compensate per assicurare la tariffa unica nazionale; la perequazione tariffaria è pertanto lo strumento adeguato.

In conclusione, il vantaggio atteso dalla liberalizzazione non è soltanto la diminuzione dei prezzi, ma anche la creazione di imprese e il dispiegarsi dell'iniziativa imprenditoriale. Si calcola che nel Regno Unito siano sorte un centinaio di nuove imprese nei settori della generazione di elettricità, della commercializzazione e in molti altri, ivi compresa la consulenza ai consumatori per il risparmio energetico e la riduzione del danno ambientale.

L'effetto occupazionale è misto. Di solito le liberalizzazioni comportano una perdita immediata di posti di lavoro ed un recupero successivo, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nell'ambito delle nuove attività del settore. Vi è una nota asimmetria che si verifica in tutti i processi di sviluppo: i costi sono immediatamente visibili e determinano resistenze legittime e comprensibili; i vantaggi, indiretti e diffusi, si verificano *a posteriori*.

Infine, una liberalizzazione può essere valutata in base agli effetti sulle imprese esistenti nel settore. Bisogna rilevare che, anche dopo l'attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevista dismissione di impianti di generazione, l'ENEL resterebbe un'impresa di grandissime dimensioni a livello europeo (la seconda in Europa) e mondiale. Occorre rilevare che la sua debolezza nel confronto competitivo è oggi costituita dalla sua totale concentrazione in un mercato nazionale protetto. Si può rilevare che le imprese profittevoli, in più rapida crescita in Europa e nel mondo, non sono né le più grandi né quelle già in partenza verticalmente integrate.

Il futuro sembra avere perciò una via obbligata: quella dell'ingresso nella competizione europea e mondiale tramite un consolidamento patrimoniale che le dismissioni possono facilitare, attraverso un addestramento alle regole di funzionamento dei mercati competitivi, effetti che potranno essere prodotti in parte dalla riforma proposta e in parte dalla nuova politica tariffaria.

Su alcuni punti più specifici del testo dello schema di decreto in discussione riteniamo di poter avanzare osservazioni integrative. Evidenzierò anche i possibili interventi dell'Autorità per l'energia elettrica – il contributo che essa può dare oltre a quanto già indicato nello schema di decreto – con riferimento alla figura e ai poteri definiti nella legge istitutiva.

Innanzitutto il nuovo regime dovrà fornire garanzie di accesso alla rete di trasmissione elettrica e di uso a condizioni non discriminatorie

per tutti i soggetti economici interessati, ma dovrà anche garantire che la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione siano adeguate alle esigenze, anche in prospettiva.

Lo schema di decreto legislativo opera una scelta istituzionale nel senso della separazione tra proprietà e gestione della rete. È questa una scelta che non trova riscontri. In Europa l'unico caso di separazione tra proprietà e gestione si incontra in Spagna dove, peraltro, sia il soggetto responsabile della gestione sia il soggetto proprietario sono completamente privi di interessi nel settore della generazione, e quindi privi di motivazioni per distorcere eventualmente la loro attività favorendo alcuni impianti di generazione piuttosto che altri.

Non possono non sorgere in proposito alcune perplessità che andranno superate in sede di attuazione di quanto previsto dall'attuale stesura dello schema di decreto. Innanzitutto, vi è l'attività di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione che, secondo l'attuale stesura del decreto, pare possano anche essere demandati dall'ente gestore ai proprietari di porzioni della rete nazionale di trasmissione, e forse anche al di fuori del sistema delle convenzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del già citato schema di decreto di attuazione. Abbiamo per lo meno questo dubbio. Se così fosse, vi sarebbe qualche preoccupazione circa una riduzione delle garanzie di indipendenza, di efficienza e di imparzialità che devono invece appartenere alle funzioni di intermediazione e di dispacciamento. Le convenzioni sono importanti per i rapporti tra ente gestore e soggetti proprietari della rete, in particolare i più rilevanti.

Possono essere avanzate alcune critiche anche riguardo le procedure aventi ad oggetto la costituzione dell'ente gestore, illustrate dettagliatamente nel documento che consegno alla Presidenza. In sintesi, la nostra preoccupazione si appunta sulla mancata individuazione di termini temporali che si riscontra in diverse disposizioni. Ciò fa sorgere il dubbio che si possano determinare situazioni di incertezza e problemi applicativi. Potrebbe configurarsi una situazione nella quale l'ente gestore della rete, pur trovandosi a disporre delle risorse umane e materiali per esercitare l'attività di propria competenza, della quale acquisisce le responsabilità gestionali, non possa attivarsi per il fatto di non aver ancora siglato le convenzioni. La concatenazione dei tempi deve a nostro avviso essere precisata meglio per garantire che non si verifichino situazioni di incertezza e quindi di minore responsabilità. È vero che la responsabilità della gestione fino a quando non sia trasferita resterebbe nelle mani del soggetto che attualmente la esercita, ma il prolungamento dell'incertezza potrebbe provocare problemi per la funzionalità, per l'efficienza e, in ultima analisi, per la stessa sicurezza del sistema elettrico. Occorre dunque molta attenzione nella transizione.

Non è necessario richiamare le disposizioni dell'articolo 36 della legge n. 128 del 1998 che sottolineano la necessità della sussistenza di condizioni di indipendenza e di neutralità del gestore da cui dipende il processo di liberalizzazione. Ciò comporta una particolare attenzione ad alcuni aspetti: per esempio, la determinazione dell'ambito della rete nazio-

nale di trasmissione e una definizione che incida sulle funzioni dell'Autorità. La funzione di regolazione attribuita all'Autorità per l'energia dalla direttiva sulla separazione contabile ed amministrativa delle società elettriche è infatti strettamente connessa con la definizione della trasmissione, che confina con la distribuzione.

Nello schema di decreto (articolo 3, comma 9), però, questo compito definitorio non è attribuito all'Autorità e quindi si creano dei problemi che noi sicuramente affronteremo con la massima buona volontà e disponibilità: bisogna assolutamente evitare che vi siano delle definizioni discordi, l'una funzionale a certe operazioni, l'altra funzionale ad altre.

In generale, l'assetto della rete così com'è configurato dal decreto presenta un notevole grado di complessità. Vi sono sostanzialmente tre livelli: la determinazione degli indirizzi da parte del Ministro dell'industria, la deliberazione di interventi da parte dell'ente gestore della rete e, infine, l'assunzione delle decisioni definitive da parte delle società proprietarie delle infrastrutture di rete nell'ambito dei rapporti convenzionali. È assolutamente necessario che questa complessità non crei disfunzioni e difficoltà attuative, ma noi qualche timore lo abbiamo.

La legge istitutiva attribuisce con estrema chiarezza all'Autorità la determinazione dei livelli tariffari, potestà che però esige coerenza. Notiamo, invece che nello schema di decreto, all'articolo 3, comma 11, e all'articolo 6, comma 3, altri soggetti concorrono a definire parti importanti della tariffa, i cosiddetti oneri generali di sistema. Riteniamo che questo sia un allontanamento dalla coerenza dell'impianto della legge n. 481 del 1995, e ciò ci preoccupa.

In merito alla distribuzione c'è una mancanza attuativa. La direttiva europea impone agli Stati membri dell'Unione di optare per una procedura di accesso alle reti di tipo regolamentato o negoziato. Lo schema di decreto di attuazione prevede l'accesso regolamentato per la rete di trasmissione nazionale, ma nulla dispone riguardo l'accesso alle reti di distribuzione. Questa lacuna deve essere colmata perché sono collegati alle reti di alta tensione – che nella definizione che si prospetta sarebbero attribuite alla distribuzione e non alla rete nazionale di trasmissione – numerosi soggetti produttori e, allo stesso tempo, gli enti che prelevano dalla rete. Si tratta quindi di un aspetto importante.

Un altro aspetto concerne l'opera di razionalizzazione dell'attività di distribuzione, che il decreto prevede con particolare attenzione per le aree urbane. Tuttavia, un efficace progetto di razionalizzazione si ritiene non possa non avere un respiro sovracomunale, soprattutto in determinate aree. In questo caso il rilascio di una concessione trentennale a tutte le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore potrebbe costituire un ostacolo alla riorganizzazione della rete distributiva; quindi segnaliamo anche questo problema. Riteniamo - come avevamo già sottolineato in un precedente documento - che sia opportuno avere per una zona sufficientemente omogenea un soggetto distinto responsabile della distribuzione che possa a sua volta affidare il servizio su porzioni di rete ad altri

operatori, mantenendo però per l'intera zona la responsabilità del servizio universale.

Un'ultima annotazione riguardante la distribuzione. Il regime degli strumenti concessori per l'esercizio dell'attività di distribuzione viene delineato nello schema di decreto senza fare riferimento a quella funzione di proposta, e quindi di impulso, che invece, ai sensi della legge n. 481, questa Autorità ha per quanto riguarda i regimi concessori. Quindi notiamo un allontanamento dall'ordinamento della legge istitutiva.

Quanto alla generazione, il cosiddetto mercato libero può crearsi a condizione che vi sia una pluralità di operatori sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. La quantificazione di tale quota di mercato è stata disposta con le soglie di idoneità. Segnaliamo ancora il problema della quantità, degli operatori e della loro capacità dal lato dell'offerta. Non fornisco dati ma, cercando di fare una stima della domanda che potrebbe essere espressa dai clienti idonei, così come sono definiti dal decreto, sorge immediatamente un quesito: chi potrà fornire l'elettricità domandata dai clienti idonei sul mercato libero, al di fuori ovviamente dell'ENEL e delle imprese elettriche degli enti locali? In altre parole chi potrà costituire quella pluralità di offerta che è necessaria al formarsi del mercato? Al momento vi è la produzione delle cosiddette eccedenze che si rende già disponibile allo scadere della validità del provvedimento CIP n. 6 del 1992. Quantità sufficienti possono venire solo o dalle importazioni o dalla produzione di soggetti diversi da quelli esistenti.

Per quanto riguarda l'importazione, notiamo che lo schema di decreto nulla dispone in ordine alla titolarità dei contratti di importazione in essere. Da ciò si desume quindi che continueranno a restare in capo all'ENEL.

Per quanto riguarda la produzione, ha valenza decisiva la cessione di unità produttive da parte dell'ENEL disposta dal decreto, anche per il rinnovamento del parco impianti. La cessione di impianti certamente è finalizzata non soltanto a cambiare il soggetto che li gestisce, ma a un loro rinnovamento in modo che diventino più efficienti e più competitivi. Questo è uno degli scopi dell'operazione: ringiovanire il parco delle centrali, renderle più efficienti e quindi meno inquinanti: ma ci vuole del tempo. Poiché nutriamo una certa preoccupazione circa il fatto che vi siano un'offerta adeguata e una pluralità dei soggetti produttori, riteniamo che le procedure e i tempi delle cessioni debbano essere meglio definiti in un quadro che, essendo essenziale per la promozione della concorrenza, può interessare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Un altro punto della massima importanza riguarda il mercato regolamentato dell'energia elettrica. L'organizzazione del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso deve essere trasparente, comprensibile e tale da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti. Esaminando l'esperienza di altri paesi, si può rilevare che il mercato obbligatorio (quello che spesso è chiamato il *pool* con un termine inglese) è cruciale; notiamo con totale approvazione che nello schema di decreto è previsto un mercato obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2001. Questa è

una scelta pienamente condivisibile perché, come insegnano i mercati finanziari, l'obbligo di concentrazioni è garanzia di trasparenza, di spessore delle contrattazioni e, quindi, di effettiva crescita.

Peraltro, lo schema del decreto contiene alcune disposizioni aventi come oggetto l'autorizzazione alla conclusione di contratti fisici bilaterali. Temiamo che, se tale ricorso diventasse la norma anziché l'eccezione, ciò potrebbe nuocere allo sviluppo, alla stessa nascita del mercato regolamentato. Va notato che forme di organizzazioni privatistiche degli scambi sorgono comunque, se non altro per problemi di compatibilità delle quantità domandate ed offerte. Quindi è della massima importanza la regolazione della struttura del mercato per promuovere efficienza e concorrenza; pensiamo che anche questa possa essere una funzione dell'Autorità. In ogni caso, anche a tale proposito vi è un problema di procedure e di tempi per la costituzione e l'entrata in operatività della società di gestione del mercato, analogamente a quanto detto prima riguardo all'ente gestore della rete di trasmissione.

Infine c'è l'acquirente unico, definito nella legge di delega e nel decreto delegato. È da segnalare che, nel contesto europeo, l'acquirente unico rappresenta un'eccezione; anche i francesi non l'hanno istituito dopo averlo a suo tempo proposto, mentre lo hanno introdotto l'Irlanda e, sotto una certa forma, il Portogallo. Pertanto, in Europa è marginale l'istituzione di tale figura e in ogni caso anche la sua procedura non ha tempi indicati.

Esiste poi un problema di proprietà della società atipica, perché l'ente gestore della rete di trasmissione nazionale manterrà la maggioranza del capitale solo fino al momento in cui sarà attuato il dispacciamento di merito economico. Siamo pertanto preoccupati che i passaggi di proprietà porteranno a dare un ruolo decisivo non al tutore dei consumatori bensì ai soggetti produttori (ci sarebbe infatti un conflitto di interessi).

Per quanto riguarda infine l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, questa è disposta opportunamente nel decreto. Andrebbero completate le disposizioni relative alla definizione di meccanismi di controllo e di sanzioni attraverso una migliore precisazione di che cosa si intende per energia prodotta da nuovi impianti; infatti l'obbligo di avere un 20 per cento di energia da fonti rinnovabili per gli impianti esistenti, ma solo l'1 per cento per gli impianti nuovi fa sorgere qualche dubbio in caso di rifacimento e di potenziamento degli impianti che, secondo la normativa vigente, verrebbero considerati nuovi impianti. Pertanto, la disposizione potrebbe essere solo una chiarissima illusione se tutti i rifacimenti facessero considerare gli impianti esistenti come nuovi.

Credo che anche il rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche rilasciate all'ENEL s.p.a. in modo automatico possa suscitare qualche perplessità.

In conclusione, voglio ribadire che i risultati conseguiti con la nazionalizzazione e con la diffusione sul territorio nazionale del sistema elettrico devono essere consolidati e ulteriormente migliorati proprio attraverso la liberalizzazione; questa non è una contraddizione. A questo

scopo speriamo che il decreto possa essere portato ad una migliore definizione e che le sue fasi attuative possano essere tali da rispondere alle aspettative degli operatori. L'Autorità sta svolgendo il suo lavoro nell'ambito delle funzioni attribuitele. In particolare, vorrei ricordare che stiamo predisponendo la tariffa di vettoriamento sulla rete, che è condizione per l'apertura del mercato, e la separazione contabile e amministrativa, che è essenziale alla liberalizzazione. Su questo e su altri punti siamo impegnati e riteniamo di poter fornire il nostro contributo.

Concludo il mio intervento ringraziando di nuovo le Commissioni per l'attenzione prestata e scusandomi se, nella sintesi, ho espresso in modo forse non pienamente chiaro e comprensibile quanto è riportato nel documento che comunque ho consegnato alla Presidenza. Restiamo a vostra disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Ranci per l'ampio ed articolato contributo che ci ha fornito con il suo intervento.

Chiedo a questo punto ai colleghi di rivolgere le domande ai nostri ospiti, ricordando che per l'economia dei lavori sarebbe opportuno acquisire prima tutte le domande in modo da consentire al professor Ranci di rispondere in maniera unitaria.

DE LUCA Athos. Qualcuno ha notato nel comportamento dell'*Authority* un cambiamento rispetto alla liberalizzazione del settore elettrico, una prima fase più liberista e una seconda un po' meno. Vorrei sapere se questa impressione risponda a verità. Mi spiego meglio. Mentre in una prima fase l'*Authority* vedeva di buon occhio una maggiore divisione dell'ENEL e la cessione delle sue attività, in una seconda fase sembra che questa posizione si sia invece ridimensionata.

Per quanto riguarda l'efficienza, che nella vostra relazione viene considerata come uno dei risultati della liberalizzazione, vorrei sapere quali sono gli altri meccanismi che si potrebbero mettere in atto rispetto a quelli previsti nel decreto per avere efficienza e quindi risparmiare energia. Vorrei sapere se nel decreto si è fatto il massimo a tal riguardo, in difesa dell'ambiente e della salute.

Vorrei conoscere poi i vostri suggerimenti in merito alla ricerca scientifica, per dare sempre maggiore efficienza a questo settore. Alcuni sindacati hanno proposto di comprendere nella tariffa una quota riservata alla ricerca: mi piacerebbe conoscere la vostra opinione su una soluzione di questo tipo.

POSSA. Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere i miei sinceri complimenti per la complessità e la profondità del contributo che l'Autorità per l'energia elettrica ha fornito questa sera.

Con franchezza mi chiedo che cosa potrebbe succedere se una parte consistente delle osservazioni e delle precisazioni venisse recepita dalla prossima edizione del decreto Bersani.

Sarebbe un decreto profondamente cambiato rispetto a quello attuale, al punto tale (mi rendo conto che questo è assurdo) che forse si renderebbe necessario un ulteriore passaggio. Infatti se il cosiddetto decreto «Bersani *bis*» fosse molto diverso da quello che c'è stato sottoposto, mi chiedo se non verrebbe ad essere bypassato il vincolo del parere del Parlamento sul decreto delegato.

Comunque, voglio veramente complimentarmi per la complessità delle osservazioni fatte, in gran parte condivisibili.

Vorrei fare quindi alcune domande e richieste di precisazione anche se forse il tempo non lo consente.

In primo luogo, se i 15.000 megawatt fossero dismessi in Italia, ma con una procedura di scambio acquisiti da altri paesi europei (il decreto nella sua forma attuale non lo consente), certamente si produrrebbe quel rafforzamento europeo dell'ENEL che credo tutti noi desideriamo. Vorrei un vostro commento su questa ipotetica possibilità.

Vorrei inoltre un commento veloce, sul valore delle economie di scala sia quelle verticali attuali sia quelle orizzontali; intendo, con queste ultime, le economie derivanti dall'acquisizione di *business* laterali (l'acqua, i rifiuti, le telecomunicazioni e quant'altro) da parte dei produttori elettrici. Abbiamo avuto quest'oggi un'interessantissima audizione dei rappresentanti dell'EDF, i quali hanno affermato che il processo di concorrenza produce un rafforzamento dei forti, i quali riescono naturalmente a far fronte alla concorrenza.

Un'altra domanda riguarda la distribuzione. Ci sono forti perplessità sul fatto che la distribuzione in Italia sia adeguatamente capitalizzata e sicuramente i dati che voi avete sulla qualità del servizio nelle varie regioni italiane conferma questa sottocapitalizzazione; c'è bisogno di un grande investimento. Vorrei un vostro commento anche riguardo a questo aspetto, in particolare quanto esso incida sulla struttura della distribuzione che si vuole avviare.

Vorrei inoltre una vostra opinione relativamente al difficile compito affidato dallo schema di decreto Bersani all'Autorità, che non credo sia previsto dalla legge n. 481 del 1995, quello cioè della valorizzazione della proprietà dell'ENEL che viene conferita a quella struttura intermedia che poi farà capo definitivamente all'ente locale.

Sarebbe interessante infine conoscere la vostra opinione sul significato della parola «contiguo» contenuta nell'articolo 9, comma 5. Cosa si intende per comuni contigui? Per esempio, l'ASM di Brescia l'ha interpretato nel senso di acquisire la distribuzione di tutta la provincia di Brescia.

Un'altra domanda: il 20 per cento di energia obbligatoriamente derivante da fonti rinnovabili per gli impianti attuali secondo la vostra interpretazione può essere anche estero (per le importazioni d'energia)?

RUGGERI. Signor Presidente, non avevo dubbi quando abbiamo espresso il parere sull'indicazione di nomina dei componenti di questa Autorità; almeno io sono completamente soddisfatto e tranquillo dell'indi-

cazione che abbiamo dato al Governo. Avete dimostrato grande serietà e diciamo anche grande umiltà nel fare in modo molto garbato alcune osservazioni che in realtà sono pesanti, anche se corrette.

Vorrei fare alcune domande.

In primo luogo, vi chiedo una mano, come relatore sul provvedimento alla Camera, perchè, al di là di aspetti tecnici che magari non ci competono, come parlamentari esprimiamo una valutazione ed un giudizio politico e come relatore devo consigliare i colleghi e verificare con loro una coerenza tra questo decreto legislativo, la direttiva comunitaria e la delega che abbiamo conferito al Governo. In quest'ultima erano previsti dei paletti riguardanti la politica industriale; era chiarito ad esempio, che il servizio elettrico è un servizio pubblico, con le caratteristiche dell'universalità, della qualità e della sicurezza in un'ottica non soltanto interna ma anche estera. Ciò non si concreta nella fissazione nel decreto legislativo di regole che chiariscano il ruolo del Governo e quello dell'*Authority*? Se quest'ultima è l'arbitro che deve far rispettare le regole in questo campo di gioco, dobbiamo limitare il campo di gioco e dobbiamo sapere dove si trovano le regole nel decreto legislativo, altrimenti vi sono quelle sovrapposizioni o quelle carenze che anche voi avete indicato.

In sostanza, mi sembra che manchi nel decreto una parte che chiarisca le regole da applicare. Vorrei un vostro parere in merito.

In secondo luogo, a pagina 5 del vostro documento avete espresso un giudizio. Mi riferisco al secondo capoverso, ove si parla dell'ENEL affermando che anche dopo le dismissioni previste dal decreto essa resterebbe un'impresa elettrica di grandissime dimensioni a livello europeo. L'articolo 13 dello schema di decreto prevede però che l'ENEL rimanga tuttal più con Chicco Testa e Tatò e le azioni di controllo di tutta una serie di società. In altre parole, non esisterebbe se non formalmente. È una scatola che abbiamo svuotato; abbiamo infatti detto che le attività dell'ENEL verranno conferite a più società per azioni: generazione, distribuzione, addirittura vendita, trasmissione e gestione del nucleare. Allora, in base a quali considerazioni ritenete che l'ENEL possa rimanere una impresa elettrica di grandissime dimensioni?

Sono d'accordo con voi che il futuro della maggiore impresa nazionale è questo, ma il futuro presume già un giudizio che non so da dove avete tratto. In realtà la missione affidata ai dirigenti dell'ENEL è stata quella di valorizzare per privatizzare. Ora della privatizzazione non si parla: e spetta al Governo. Quindi il ruolo dei dirigenti sarà quello di valorizzare. A noi pare che ci sia stata più una valorizzazione nel campo della competizione internazionale, della diversificazione, dell'integrazione verticale ed orizzontale, mentre per quanto concerne gli aspetti aziendali e le strategie industriali c'è stata piuttosto un'attività di liquidazione dell'ENEL, tant'è che l'articolo 13 dello schema di decreto si esprime in modo molto esplicito al riguardo.

Ripeto, vorrei sapere quali dati stanno alla base del vostro orientamento, cioè da dove si può dedurre, all'interno del decreto legislativo, che l'ENEL rimane un grande gruppo industriale.

Un'altra domanda riguarda la proprietà della rete, che qui è indicata di proprietà dell'ENEL. Se questa fosse invece attribuita all'ente gestore, quindi ad un unico soggetto, magari pubblico, l'accesso più trasparente e più neutro dei produttori potrebbe creare maggiore concorrenza?

Mi sembra che questo sia il nocciolo della questione. Secondo voi, se la proprietà fosse più neutrale, potrebbe creare più concorrenza?

Faccio ora riferimento alle ultime righe di pagina 11 del vostro documento, nella quale si dice che «l'attività di distribuzione dovrebbe essere affidata, in ciascuna zona, ad un soggetto distinto». In questo caso, prevedete la distinzione tra distribuzione e vendita o fate riferimento soltanto alla distribuzione?

Passo ora a far riferimento a pagina 13, lì dove si parla di contratti di importazione. Nell'interpretazione che voi date dell'articolo 3, comma 12, non entrano anche questi contratti tra quelli da cedere all'ente gestore?

ROSSI Edo. Sintetizzo parte delle affermazioni che avete fatto all'inizio: la liberalizzazione farà diminuire i prezzi, però non pensiamo grandi cose; soprattutto, ci vorrà del tempo. Il concetto mi sembrava questo.

Professor Ranci, quanto ha inciso il calo dei prezzi delle materie prime nelle riduzioni che si sono verificate? Se il valore del petrolio è passato da 15-16 dollari a 10-11 dollari al barile, con una riduzione di circa il 30-40 per cento, quanto ha inciso questa nella riduzione delle tariffe in Italia e all'estero? Non penso poco, altrimenti non riuscirei a comprendere da quale fattore possa derivare la riduzione dei prezzi e delle tariffe.

Abbiamo visto che ci sono interi settori, come quello delle assicurazioni e quello petrolifero, che pur in aperti alla concorrenza non hanno visto ridursi le tariffe. La concorrenza quindi non produce automaticamente questo fenomeno. Inoltre, nel caso del settore elettrico non entrerebbero nel mercato tantissime imprese, al massimo 4, 5 o 6, che potrebbero quindi trovare un'intesa sui prezzi.

Ho analizzato vari dati nel corso di queste settimane che stiamo dedicando all'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico, tuttavia non sono riuscito a trovarne di puntuali. È vero che nel nostro paese l'energia elettrica costa di più, ma è anche vero che c'è un'incidenza, chiamiamola fiscale (ma in realtà non è così perché determinata da tanti addendi), che altri paesi non hanno. Se ipoteticamente (so che non sarebbe possibile) questa incidenza non ci fosse, di quanto non sarebbe concorrenziale la tariffa praticata nel nostro paese? C'è una logica che mi ha spinto a porvi questa domanda perché se la differenza, eliminata l'incidenza fiscale, rimanesse del 10-15 per cento rispetto agli altri paesi europei, essa sarebbe incolmabile perché i francesi hanno il nucleare, i tedeschi il carbone e gli inglesi il petrolio. Neanche l'imprenditore più avveduto riuscirebbe mai a colmare questo *gap*.

Professor Ranci, lei ha confermato ciò che noi avevamo in qualche modo previsto. Ci ha detto che con la liberalizzazione vi sarà una perdita di posti di lavoro, poi riassorbiti col tempo. Verranno riassorbiti nel settore elettrico o in altre attività ad esso contigue? La questione non è irrilevante perché nel primo caso il problema sarebbe temporaneo, con l'applicazione della cassa integrazione e di parziali ammortizzatori sociali; nel secondo, invece con l'uscita di lavoratori dal sistema elettrico, così come è accaduto in altri settori, il numero dei disoccupati aumenterebbe. Avete qualche esempio da fare per chiarire dove finiranno i lavoratori in eccedenza, tenuto conto che, nel caso delle centrali riconvertite a turbogas, la loro percentuale ammonta a circa il 50 per cento?

Professor Ranci, lei sostiene che il mercato si fa se ci sono una quantità di domanda e una quantità di offerta. Sappiamo con certezza, ci è stato detto anche stamattina, che in Europa si prevede una produzione di energia elettrica superiore alla domanda. Sbaglio nel temere che le eccedenze europee per diverse ragioni verranno a finire in Italia come importazione e che la liberalizzazione che adotteremo si trasformerà in un aumento della stessa importazione perché comprare dall'estero costa meno?

Per quanto riguarda poi le municipalizzate, francamente non riesco a comprendere perché, laddove c'è la compresenza tra queste e l'ENEL, quest'ultimo debba cedere. C'è qualcosa che impedisce all'ENEL di rimanere nel capitale di queste nuove società? In caso di risposta negativa, perché non si possono mettere insieme le due reti e costituire una unica società? Cosa impedisce che rimanga un soggetto unico? In caso di risposta negativa, apparirebbe evidente la volontà politica di regalare alle municipalizzate una parte consistente del patrimonio dell'ENEL.

FUMAGALLI. Signor Presidente, sarò molto veloce, perché molti temi sono già stati toccati. La prima domanda verte sui contratti di importazione. Secondo voi, qualora non dovesse essere più l'ENEL, quale dovrebbe essere il loro intestatario? Se, ad esempio, fossero trasferiti all'acquirente unico, quindi destinando al mercato vincolato i benefici di un minor costo dell'energia, potremmo aver trovato una soluzione? E che impatto potrebbe avere sul calcolo delle quote di mercato dei diversi soggetti nell'ambito della generazione e della importazione?

Le altre due domande sono soprattutto richieste di valutazioni di merito. Qual è la vostra valutazione sul meccanismo previsto all'interno delle municipalizzate? Quali potrebbero essere (l'argomento ha sollevato perplessità sia nelle municipalizzate che nell'ENEL), se rimanesse uno schema del genere, i criteri di valorizzazione degli impianti? Chiedo questo perché nelle indicazioni date, a seconda dei criteri utilizzati, si riscontrano diversità significative. La terza domanda riguarda l'attività di vendita prevista dal decreto, un fatto innovativo rispetto al metodo tradizionale del mercato dell'energia: come si può configurare questa attività di vendita? È pensabile realizzarla nel breve e nel medio periodo? Deve essere prevista anche per il mercato vincolato?

MUNGARI. Mi associo all'apprezzamento espresso nei confronti del professor Ranci per quella che, per me almeno, è stata una efficace delucidazione su un tema che non mi vede addetto ai lavori.

Vorrei chiedere come mai, malgrado la direttiva comunitaria preveda soltanto una separazione amministrativa e contabile, il decreto legislativo parli di una separazione giuridica tra proprietà e gestione della rete di trasmissione. Ciò è emerso chiaramente nella relazione del ministro Bersani in Commissione, laddove lo stesso prefigurava una sorta di *fictio iuris* in riferimento alla funzione di gestione della rete di trasmissione; del resto non potrebbe essere diversamente, tenuto conto che su 4000 addetti soltanto 400 potrebbero passare all'ente di gestione. Con il che si dà per scontato che la gestione della rete di trasmissione, implicante una complessa attività di manutenzione e di sviluppo della rete stessa, resterà in carico all'ENEL.

Infine, in conformità alla legge delega, si prevede l'istituzione da parte del costituendo ente gestore della rete di un acquirente unico, organizzato in forma di società per azioni. Mi sembra però si tratti di una società per azioni molto atipica perchè è senza scopo di lucro. È quindi evidente che si tratta di un ente più che di una società, che resterebbe soggetto agli indirizzi del Ministro dell'industria; ente del quale si prefigura per giunta una operazione di completa privatizzazione attraverso la successiva cessione di quote azionarie.

Ebbene, come è possibile concepire una simile società completamente privata quando per legge non può perseguire scopi di lucro, come indicato dal codice civile per qualsiasi società per azioni, e quando resta comunque assoggettata agli indirizzi del Ministro dell'industria?

Come ritiene l'Autorità di intervenire per correggere tale palese irrazionalità nell'impostazione normativa del decreto legislativo, se vogliamo che esso diventi – per dirla con le parole del professor Ranci – davvero una tappa decisiva nel processo di trasformazione del settore elettrico nazionale?

MIGLIAVACCA. Premesso che mi associo agli apprezzamenti e ai ringraziamenti espressi dai miei colleghi, vorrei fare le seguenti domande. Mi sembra di aver recepito dall'esposizione del professor Ranci una preoccupazione circa la corrispondenza tra l'apertura al mercato sul lato della domanda e l'apertura del mercato sul lato della produzione. Vorrei pertanto chiedere al professor Ranci se ritiene non sufficienti i 15.000 megawatt di capacità produttiva che dovrebbe cedere l'ENEL ed ulteriori approfondimenti sulla tempistica e sulle procedure da utilizzare. Sul lato della domanda, vorrei chiedere un maggiore approfondimento sui consorzi di impresa ed una eventuale opinione o suggerimento in proposito; personalmente, infatti, ritengo che la procedura sia abbastanza farraginosa e complessa.

PINGGERA. Mi associo ai ringraziamenti e pongo una domanda diversa dalle altre fin qui fatte. Parto dal presupposto che vi sono impianti

di produzione anche idroelettrici ad impatto ambientale gravissimo, costruiti subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Alcune concessioni stanno ormai per scadere; chiedo pertanto quale sarà il meccanismo per evitare in sede di rinnovo della concessione che questi danni siano perpetuati, visto che finora nulla è stato fatto.

A tal fine, la liberalizzazione potrà dare un risultato o le popolazioni interessate dovranno assistere impotenti al rinnovo di una concessione quasi gratuita che sfrutta ed ulteriormente depaupera il loro territorio, perpetuando la distruzione della vocazione turistica? Mi riferisco in particolare ad alcune zone dell'Alto Adige, come il comune di Resia e la Val d'Ultimo.

È possibile o ipotizzabile una compartecipazione agli utili per i comuni che sono stati privati dell'acqua irrigua, che in quella zona è pure importantissima per lo sviluppo e la diversificazione della produzione agricola? Sarà possibile in sede di rinnovo delle concessioni prevedere degli strumenti affinché questi danni siano eliminati, un risarcimento dei danni stessi o la possibilità di partecipazione degli enti territoriali agli utili?

Il rinnovo delle concessioni nell'attuale situazione non costituisce un enorme regalo, senza alcuna contropartita, a chi è titolare della concessione? Questa è una domanda che dovrebbe trovare una risposta considerando il futuro assetto del settore elettrico. Infine vorrei sapere qualcosa di più sulla sicurezza degli impianti e cosa succede in caso di disastro, quali meccanismi saranno previsti per evitare che eventuali situazioni di pericolo non vengano perpetuate al rinnovo della concessione?

PRESIDENTE. La rilevanza dei quesiti posti dai colleghi non potrà sicuramente consentire di completare l'audizione nei tempi stabiliti. Quindi, con l'avvertenza che potranno essere presentate alla Commissione note scritte, do la parola al professor Ranci, cui chiedo di rispondere brevemente compatibilmente ovviamente con l'esigenza di fornire risposte adeguate alle sollecitazioni venute dai colleghi.

RANCI. Signor Presidente, sono un pò spaventato, perché nel timore di non essere completo nell'esposizione e di non aver colto bene tutti i punti, volevo proporre che eventualmente, dopo il mio intervento, i miei colleghi possano precisare quanto da me non esaurientemente esposto.

Il senatore De Luca notava un cambiamento nel nostro atteggiamento, ma posso dirgli che non c'è alcun cambiamento perché non abbiamo una linea di politica settoriale. Noi abbiamo cercato di chiarire quali fossero le condizioni per una corretta liberalizzazione come disposta dalla nostra legge istitutiva, la n. 481 del 1995, e dalla direttiva, e abbiamo elencato una serie di condizioni e suggerimenti. Ora lo rifacciamo con riferimento a un testo che prima non esisteva, ossia lo schema di decreto legislativo. Ci mettiamo nello stesso atteggiamento di fronte a questo testo e cerchiamo di chiarire quali sono le condizioni perché esso abbia attuazione e la liberalizzazione – come definita dal testo governativo – av-

venga nel modo più possibile coerente con la nostra legge istitutiva e con la direttiva europea.

Il richiamo del senatore De Luca all'efficienza degli impianti e all'efficienza del sistema degli impianti, è strettamente legato anche ad altre iniziative, non soltanto di attuazione di questo decreto, come l'incentivazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, da un lato, e l'incentivazione del risparmio energetico, dall'altro, con le tecniche note sotto il nome di gestione della domanda, dal lato dei consumi. Questi due aspetti, che hanno carattere eminentemente tariffario, ma anche organizzativo, ovviamente non si trovano nel decreto di riassetto, ma noi siamo convinti che siano molto importanti e ci lavoriamo.

Per quanto riguarda la ricerca, nel nostro progetto di riforma tariffaria abbiamo già previsto che una parte di tariffa sia destinata a tale scopo; si tratta di una piccola parte, che però moltiplicata per i consumi genera risorse sufficienti. Quindi la questione ci trova assolutamente consenzienti. Il problema è organizzativo, cioè è quello di capire come usare bene tali fondi; naturalmente questo problema si pone dal giorno dopo la definizione dell'assetto, perché prima bisogna sapere quali sono i soggetti.

Onorevole Possa, per quanto concerne i 15.000 megawatt, non penso che il decreto impedisca che vengano ceduti contro acquisizione di impianti o comunque di presenze in altri paesi. Questo non è negato; penso che stia alla capacità imprenditoriale di chi effettua tali operazioni trovare degli sbocchi all'estero, cosa senz'altro auspicabile. È in questa linea che noi avevamo letto gli annunci di *joint venture* dell'ENEL con società estere. La *joint venture* non è di per sé l'ideale, perché è un modo di cedere un po' ambiguo, nel senso che non si capisce se si cede o meno e per quanto tempo. Quindi è interessante anche verificare se c'era questa contropartita; finora non sono state annunciate espansioni all'estero.

Le economie di integrazione verticale ed orizzontale sono sicuramente da verificare, anche se certamente non ci sono economie di scala sulla dimensione dell'ENEL. Sono perfettamente economiche imprese che sono anche la metà o un terzo dell'ENEL nel panorama mondiale. Quindi le economie di scala ci sono, ma non arrivano fino a quella dimensione. L'unico problema è che non si ha mercato se non c'è accesso ad una rete che sia effettivamente aperta in modo imparziale a tutti i contendenti. Questo è il limite all'integrazione verticale. Non si pensa più, anche in campo scientifico, a quelle incompatibilità rigide tra produzione e distribuzione che sono state alla radice della riforma thatcheriana in Inghilterra. Produzione e distribuzione si possono integrare, come si stanno reintegrando in Inghilterra. Il punto è la rete, perché se l'integrazione comporta la rete allora il soggetto che ha la rete ha un punto di vantaggio sugli altri e non c'è mercato, perlomeno è molto difficile che ci sia.

La razionalizzazione e il rafforzamento possono e devono riguardare anche le imprese locali, e la ricapitalizzazione citata dall'onorevole Possa è certamente uno degli strumenti. Noi abbiamo affermato che lo scopo delle dismissioni dell'ENEL può proprio essere anche quello di facilitare tale ricapitalizzazione.

Per quanto riguarda i comuni contigui, la riorganizzazione sul piano territoriale, citata anche da altri interventi, è una scelta politica. Noi non abbiamo su questo indicazioni da dare se non quella che è opportuno razionalizzare per servire meglio l'utenza. Abbiamo dei dati impressionanti sulle diversità nella qualità del servizio, in particolare sulla sua continuità: le interruzioni infatti sono basse al Nord e alte al Sud; le abbiamo rilevate e inserite nelle nostre pubblicazioni. Il miglioramento del servizio sulla rete distributiva deve comportare anche aggregazioni, ma possono aversi diverse soluzioni su come questo possa avvenire. Si tratta di una scelta politica.

La produzione di impianti da fonti rinnovabili all'estero penso che difficilmente possa rientrare nel parametro del 20 per cento senza creare problemi drammatici di misurazione. Non penso che lo scopo dell'operazione, che è la produzione di fonti rinnovabili nel territorio nazionale, possa essere soddisfatto con lo sviluppo di fonti rinnovabili all'estero.

Onorevole Ruggeri, concordiamo sul fatto che debbano essere meglio precisati i compiti dell'Autorità. Non cerchiamo ampliamenti di poteri; cerchiamo invece ambiti ben definiti per lavorare serenamente, per cooperare con chi ha funzioni diverse dalle nostre.

L'onorevole Ruggeri rilevava che la dimensione dell'ENEL nel decreto sembra piccola. Noi non riteniamo che sia così, perché immaginiamo che la dimensione rilevante nell'industria sia quella del gruppo industriale se ha conduzione unitaria. Allora, se l'articolo 13 implica che la *holding* abbia la responsabilità di conduzione delle società controllate, quella per noi è un'impresa; se così non è, allora è diverso, ma non c'è scritto. Può darsi che questo sia un punto di ambiguità. Noi abbiamo letto l'articolo nel senso che esso indica separazioni societarie, ma unità di gruppo e allora l'ENEL resterebbe una grandissima impresa.

Lo stesso onorevole Ruggeri chiede: se la proprietà della rete andasse al gestore, anziché restare all'ENEL, l'accesso che si determinerebbe sarebbe più favorevole alla concorrenza? Pensiamo proprio di sì.

La questione relativa alla distinzione tra distribuzione e vendita è stata evidenziata da più di un parlamentare. Quando si inizia ad avere un mercato libero, se c'è un generatore che vende a un cliente idoneo, il primo non distribuisce: usa la rete di trasmissione ed eventualmente la rete di distribuzione a seconda di dove è allacciato il cliente ma, fa vendita, non fa distribuzione. È qui che comincia la distinzione fra le due attività. Deve esserci questa distinzione, altrimenti non c'è mercato. Lo sviluppo del mercato libero con il conferimento della qualifica di cliente idoneo a soggetti via via più piccoli comporta che tale distinzione si diffonda. Allora tanto vale prevederla, almeno concettualmente e contabilmente, in modo che con la liberalizzazione ci sia la possibilità di avere nella zona un distributore responsabile della rete e quindi della distribuzione nel senso stretto del termine. C'è bisogno infatti di un responsabile, altrimenti si verificano le interruzioni. Ma il responsabile della rete non è responsabile di tutta la vendita, perché ci saranno dei clienti idonei, e quindi ci saranno dei venditori che saranno differenti. Allora concettual-

mente questo soggetto è monopolista responsabile della distribuzione nella zona e competitore nella vendita. Dunque, affinché tale soggetto svolga una corretta attività, monopolistica in un campo e concorrenziale in un altro, occorre una separazione anche all'interno, almeno sul piano contabile. Altrimenti, è troppo facile che si ripeta il vecchio vizio di ricavare risorse tramite un'attività monopolistica in un settore e fare concorrenza sleale in un altro.

Che le importazioni possano essere attribuite all'ente, l'articolo 3, comma 12, non sembra dirlo, perchè parla di contratti di acquisto con soggetti nazionali, ma potrebbe rappresentare una soluzione.

L'onorevole Rossi afferma che la diminuzione dei prezzi è stata dovuta alla diminuzione del costo del petrolio. Certo ciò è accaduto in tutti i paesi, ma il problema è che tale riduzione non è stata di uguale entità. Per questo motivo ho citato, in relazione a tale diminuzione, dati non già assoluti ma comparativi.

Che la liberalizzazione, qualsiasi andamento abbia il prezzo delle materie prime, possa produrre, attraverso meccanismi concorrenziali, riduzioni del costo dell'energia elettrica lo si rileva anche microeconomicamente sui costi dei singoli impianti e delle singole zone di distribuzione. È chiaro che una parte di questo miglioramento dell'efficienza si riflette in un alleggerimento di personale e ciò apre altri problemi. Ma non è solo il settore elettrico che ha questi problemi; l'aumento dell'efficienza e la riduzione dell'occupazione sono fenomeni che si riscontrano in vari settori.

L'onorevole Rossi ha affermato che la concorrenza non produce automaticamente una riduzione dei prezzi: sono d'accordo e, per questo motivo, occorre una regolazione anche nel passaggio alla concorrenza; perchè il passaggio non è mai direttamente dal monopolio alla concorrenza, ma gradualmente, da un regime monopolistico ad un regime prima oligopolistico e successivamente concorrenziale, e deve essere accompagnato da provvedimenti ed interventi di vigilanza, cercando di evitare le imperfezioni e gli errori riconosciuti del percorso di liberalizzazione realizzato in Inghilterra. Anche se magari si commetteranno altri errori!

Si è detto che il costo dell'energia in Italia subisce un pesante carico fiscale; ma anche al netto delle imposte (ed è difficile calcolare il costo dell'energia in Italia al netto delle imposte) non è mediamente molto basso, anzi è tra i più alti nel confronto con i paesi europei. È difficile stabilire confronti: qualche categoria sta meglio in Italia, qualcuna sta peggio. Il quadro non è mediamente entusiasmante.

Non credo che la mancanza di combustibili di fonti energetiche nazionali sia determinante. Oggi gli impianti più efficienti spesso si trovano in paesi che non hanno fonti energetiche primarie. Contano di più la tecnologia e l'organizzazione. Molto spesso, come nel caso del carbone, la materia prima è una palla al piede dal punto di vista dei costi. L'eccesso di offerta che ci sarà in Europa non significherà necessariamente che gli altri paesi europei saranno più competitivi del nostro e che l'Italia finirà per acquistare energia elettrica. Con appropriati investimenti il sistema elettrico ita-

liano può essere competitivo ed esportare energia elettrica, almeno nelle ore di punta in cui è più pregiata e vale di più.

Ho già detto che la compresenza dell'ENEL e delle imprese locali è una scelta politica: a noi importa che si persegua l'efficienza nei servizi al consumatore.

Circa il quesito dell'onorevole Fumagalli, che domandava se i contratti di importazione possono essere affidati all'acquirente unico rispondo: sì, possono essere, ma possono anche essere messi all'asta affinché concorrano diversi acquirenti. Il problema è che, se essi rimarranno tutti in capo ad un unico soggetto, quest'ultimo dominerà anche il mercato libero che quindi non potrà sorgere.

L'altra modalità affinché una pluralità di soggetti operi nel mercato libero è la cessione dei famosi 15.000 megawatt, in relazione ai quali si pone il problema di come verranno assegnati. L'onorevole Migliavacca ha chiesto se questa cifra sia sufficiente: se finiranno in mano a soggetti veramente diversi l'uno dall'altro, e se verranno ammodernati in modo da diventare competitivi, genereranno un'offerta che non raggiunge la domanda del mercato libero potenziale, ma che è significativamente proporzionata. Il problema riguarda il tempo necessario e le procedure di identificazione di questi soggetti.

L'onorevole Fumagalli ha chiesto l'esplicitazione dei criteri per la valorizzazione, cioè per la stima dei cespiti da trasferire. Non posso dire nulla in questo momento; se sarà da fare si cercherà di farla, ma preliminarmente è la scelta politica, che non è di nostra competenza.

Il senatore Mungari ha sollevato questioni importantissime, alle quali non posso non associarmi. Ci interroghiamo anche noi sulle ragioni della separazione tra proprietà e gestione della rete e sul motivo della configurazione societaria dell'acquirente unico.

L'onorevole Migliavacca ha affermato che la procedura relativa ai consorzi è farraginoso. Noi riteniamo che siano importanti i consorzi come clienti idonei data la struttura produttiva della economia italiana, che è frammentata e che quindi esprime il meglio di sé nelle aggregazioni spontanee delle piccole imprese. Forse si può rendere meno farraginoso la procedura.

Infine, il senatore Pinggera ha sollevato il problema dell'impatto ambientale degli impianti idroelettrici. La via maestra è proprio il rinnovo non automatico delle concessioni. Esse possono essere riassegnate con procedure diverse, quindi riconsiderandone l'impatto ambientale; si possono riassegnare con una gara, in modo più chiaro, evitando «regali»; infine, si possono riassegnare stabilendo requisiti di sicurezza.

Ciò che è difficile capire è non solo perché il decreto prevede un rinnovo automatico, ma perché tale rinnovo sembra legato ad aumenti di produzione di energia e di potenza: in alcuni casi è difficile che ciò avvenga; in altri casi ciò avviene solo ad ulteriore scapito del rispetto dell'ambiente. Allora non si capisce come questo decreto possa essere applicato e come possa avvenire ciò a parità di condizioni, cioè senza rinegoziare il compenso.

Infine, l'effetto occupazionale, che nella prima fase di qualsiasi processo di trasformazione è negativo, nel nostro paese presenta una contropartita molto incoraggiante. Il rinnovo degli impianti non è conveniente per il monopolista che li ha ammortizzati e quindi, finché non è esposto alla concorrenza, ha interesse a farli funzionare, anche se non sono nuovi ed efficienti, appunto perché ammortizzati. Il nuovo soggetto che fa ingresso nel mercato invece, essendo costretto ad essere competitivo, deve procedere al rinnovo degli impianti, che è benefico dal punto di vista ambientale e genera, direttamente e nell'indotto, sviluppo ed occupazione. Quindi si può prevedere, in un rinnovo accelerato del sistema elettrico italiano, anche una compensazione occupazionale in questo senso.

PRESIDENTE. La ringrazio professor Ranci, anche per lo sforzo di sintesi che ha compiuto, essendo riuscito a contenere miracolosamente il suo intervento in venti minuti, e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico, l'audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono presenti il professor Giuseppe Tesauo, presidente dell'Autorità, la dottoressa Rita Ciccone, capo di Gabinetto, il dottor Carlo Cazzola, dell'ufficio istruzione, e il dottor Claudio Cristofani, direttore dell'ufficio stampa.

Invito il professor Tesauo ad esprimere le sue valutazioni - che, tra l'altro, sono già affidate ad un documento scritto - in ordine al tema oggetto della nostra indagine conoscitiva.

TESAURO. Ringrazio le Commissioni 10^a e X riunite per averci dato l'opportunità di far sentire la voce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Vorrei innanzitutto sottolineare alcuni aspetti che fanno da sfondo all'argomento.

Premetto alcune brevi considerazioni di carattere generale per chiarire il contesto in cui si situano le misure contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria n. 96 del 1992.

Tale direttiva ha l'obiettivo di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e tale da migliorare l'efficienza complessiva del sistema. La direttiva - aggiungo - è assolutamente neutrale rispetto alla dicotomia pubblico-privato degli impianti e delle reti; e ciò in ossequio ad un principio generale che lo stesso trattato all'articolo 222 garantisce. È vero, tuttavia, che il trattato è neutrale solo sul piano formale, nel senso che non sempre riesce di fatto ad evitare che il rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza comporti il passaggio, pure parziale, dal pubblico al privato di alcuni settori e attività

Per quanto qui rileva, quelle previste dalla direttiva sono per certi versi delle misure minime e comunque, anche in attuazione del principio della sussidiarietà, è consentito ai singoli Stati membri, in sede di recepimento della direttiva stessa, di tener conto delle condizioni strutturali specifiche di ciascuno di essi. A tal fine la direttiva, pur imponendo dei risultati minimi comuni, lascia agli Stati la possibilità non solo di scegliere tra modelli diversi ma anche di imprimere spinte più o meno decise al processo di liberalizzazione del mercato, ad esempio, mediante la diversa definizione delle soglie di consumi che definiscono l' idoneità del cliente a scegliere il fornitore. È possibile dunque riscontrare differenze anche notevoli nei diversi Stati membri nel recepimento della direttiva, differenze dovute essenzialmente ai diversi contesti economico-sociali sui quali la direttiva si inserisce.

Nel nostro paese è indubbio che la ricaduta ineliminabile della direttiva è rappresentata, in primo luogo, dal parziale superamento del monopolio legale dell'ENEL. Il settore elettrico sarà infatti interessato da un progressivo sviluppo della concorrenza, che al termine del processo di liberalizzazione investirà al massimo una quota pari al 40 per cento del totale dei consumi attuali. Il resto della domanda continuerà ad essere vincolata alle forniture esclusive dell'ENEL o, in parte, delle imprese di proprietà degli enti locali.

In secondo luogo, nella parte liberalizzata del mercato anche l'ENEL potrà servire i cosiddetti «clienti idonei» in concorrenza con altri produttori. La direttiva infatti rimuove in parte le barriere normative all'ingresso sul mercato della produzione di elettricità, ma certo non preclude alle imprese che godono attualmente di diritti esclusivi per la fornitura di energia elettrica la possibilità di continuare ad operare anche nel segmento di mercato liberalizzato. Semplicemente, i cosiddetti «vecchi monopoli» nazionali dovranno accettare la disciplina della concorrenza in una parte del mercato, che non riguarderà la maggioranza dei consumatori.

In terzo luogo, alla fine del processo di apertura del mercato il gioco concorrenziale non solo interesserà una quota inferiore alla metà degli attuali consumi, ma soprattutto dovrà misurarsi con la costante presenza di un'impresa che conserverà una posizione dominante nell'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica destinata sia ai «clienti vincolati», sia, in un non limitato arco temporale, anche ai cosiddetti «clienti idonei» che alimenteranno la domanda di elettricità nel mercato liberalizzato. La velocità d'ingresso nel mercato liberalizzato da parte di nuovi competitori nazionali è infatti vincolata anzitutto dalla loro dimensione attuale, che resta di gran lunga inferiore rispetto a quella dell'ENEL; dalla disponibilità di un'offerta sistematica di energia in eccesso rispetto a quella destinata finora all'autoconsumo o alle vendite dedicate all'ENEL; dall'incremento della loro capacità produttiva; dai tempi tecnici ed amministrativi legati a questo tipo di investimenti; dall'eventuale possibilità di importare energia elettrica dall'estero, a sua volta condizionata da opportunità non solo economiche ma anche tecniche, rappresentate dalla capacità di transito sulle reti di interconnessione con l'estero. Le stime più attendibili ipotizzano

che nel prossimo biennio sarà interessata da una concorrenza effettiva solo una quota marginale del mercato destinato alla liberalizzazione.

Di qui la consapevolezza che il processo di liberalizzazione del settore elettrico imposto dalla direttiva comunitaria avrà successo e si tradurrà in un effettivo gioco concorrenziale nella parte di mercato liberalizzata solo nella misura in cui verranno eliminate, oltre a quelle normative, anche le barriere economiche e tecniche suscettibili di scoraggiare l'ingresso sul mercato di nuove imprese. Si tratterà di un processo graduale, non solo sotto il profilo temporale ma anche rispetto ai mutamenti effettivi degli assetti produttivi e commerciali, che potrà essere caratterizzato da comportamenti tanto più virtuosi – beninteso, sotto il profilo concorrenziale – quanto più chiare e rigorose saranno le norme di recepimento volte ad agevolare la progressiva liberalizzazione del mercato voluta dalla direttiva.

Vorrei sottolineare, poi, che l'abolizione o la riduzione delle barriere di tipo normativo all'ingresso nel mercato elettrico non pregiudicano il perseguimento di importanti finalità generali, quali la tutela dell'ambiente, la sicurezza e l'universalità del servizio, che il Parlamento ha fissato nella propria delega al Governo in questa materia. Il perseguimento di tali finalità può, infatti, essere assicurato anche in armonia con l'affermazione di comportamenti concorrenziali, grazie ad opportuni interventi di regolamentazione che assecondino e non ostacolino la nascita e lo sviluppo del mercato.

In un simile contesto la stessa ENEL, sottratta all'isolamento del confronto concorrenziale almeno in una parte del mercato, potrà trovare incentivi adeguati ad innovare e a migliorare la gamma dei suoi attuali servizi a beneficio dei consumatori. Al contempo è fin troppo evidente che le norme adottate dovrebbero essere tali da ridurre al massimo il rischio che l'impresa storicamente in posizione dominante sia posta in condizione di pregiudicare lo sviluppo della concorrenza a svantaggio della parte del mercato che dovrà essere liberalizzata.

A partire dal prossimo 19 febbraio vi saranno dunque (o almeno dovrebbero essere poste) le condizioni per avviare un processo che dovrà garantire, sia pure non nell'immediato, la promozione di una concorrenza effettiva in una parte del mercato elettrico nazionale. Dico «potrebbe» perché un tale risultato dipenderà da vari fattori, che cito in ordine temporale e non di importanza.

In primo luogo, dipenderà dal testo della normativa di attuazione che sarà definitivamente adottato. Al riguardo si può solo auspicare che le eventuali modifiche allo schema di decreto legislativo siano tali da migliorarne i contenuti dal punto di vista concorrenziale e non invece – come pure qualcuno teme – tali da ridurre la portata liberalizzatrice.

In secondo luogo, dipenderà dalle concrete modalità operative e di controllo che accompagneranno l'applicazione del decreto stesso, rispetto alle quali è indubbio che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato così come l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si adopereranno, ciascuna nel rispetto delle specifiche competenze ad esse attribuite, affini-

ché il percorso di liberalizzazione previsto non subisca né battute d'arresto né deviazioni dal percorso atteso.

Infine, il successo della liberalizzazione non potrà che dipendere dall'evoluzione futura, essendo evidente che una liberalizzazione piena ed effettiva del mercato elettrico nazionale è strettamente connessa – come cercherò di spiegare a conclusione di questo intervento – al riassetto e alla privatizzazione del settore, profilo quest'ultimo di cui non è ancora prevista la fase di inizio, se si eccettuano le indicazioni contenute nell'articolo dello schema di decreto legislativo relativo all'attività di produzione elettrica.

Passo ora a considerazioni più puntuali in ordine alle varie fasi in cui si articola il settore, ponendo l'accento su quei profili che – a giudizio dell'Autorità che presiedo – meriterebbero di essere migliorati per garantire un contesto realmente competitivo. Comincio ovviamente dalla produzione.

Relativamente alla previsione dello schema di decreto concernente i limiti della quota di produzione che un soggetto può detenere, nel nostro parere del 5 novembre 1998 abbiamo manifestato preoccupazione per l'elevatezza della quota massima di mercato consentita («50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia») e abbiamo auspicato che venisse ridotta. Inoltre, al fine di definire la quota di mercato compatibile con il potere di una singola impresa nel contesto del processo di liberalizzazione, in quella sede l'Autorità ha anche rilevato la necessità di utilizzare il parametro della capacità produttiva in luogo di quello riferito alla produzione di energia elettrica, e questo perché i limiti della liberalizzazione siano il più possibile vicini alla realtà.

Nello stesso parere l'Autorità ha inoltre suggerito la predisposizione di un programma dettagliato e vincolato sotto il profilo procedurale e temporale, in base al quale la riduzione della capacità produttiva di ENEL fosse realizzata in modo da garantire condizioni concorrenziali il più possibile omogenee sull'intero territorio nazionale, evitando il mantenimento di ingiustificate posizioni di monopolio. Questo suggerimento è stato recepito solo parzialmente, poiché la previsione di un criterio che elimini il rischio di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti è rinviata al momento successivo dell'approvazione del programma di dismissioni, programma che dovrà essere elaborato dalla stessa ENEL. Tale programma sarà sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro che, in quanto principale azionista, dovrebbe almeno cooperare, e non solo *ex post*, alla sua definizione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verrà in proposito «sentita». Tale previsione, a prima vista troppo indeterminata, non desta tuttavia particolari preoccupazioni, atteso che restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, che prescrive la comunicazione preventiva all'Autorità delle operazioni di concentrazione in cui sono coinvolte imprese che superano determinati limiti di fatturato, oltre i quali si situa certamente quello di ENEL.

Resta invariata la previsione relativa sia alla durata trentennale delle concessioni idroelettriche sia alla diversa durata del rinnovo fra quelle rilasciate a ENEL ed alle altre imprese elettriche, previsioni diverse che non appaiono giustificate.

Più in generale, al fine di garantire immediatamente un ambiente di mercato effettivamente concorrenziale nella fase di produzione, è pertanto opportuno che, soprattutto nel periodo di transizione, non vengano posti ostacoli all'ingresso di nuovi operatori. L'assetto concorrenziale del mercato sarà, infatti, influenzato dalle tipologie di impianti venduti dall'ENEL, dalla loro ubicazione geografica e dall'efficienza dei loro costi di produzione. È anche in funzione di tale fondamentale obiettivo che l'Autorità ha avviato, il 12 novembre 1998, un procedimento istruttorio volto ad accertare se le formule contrattuali adottate dall'ENEL nei confronti di clienti primari siano idonee ad ostacolare la nascita di un mercato libero dell'energia elettrica.

Vengo ora ad esaminare la fase della trasmissione e del dispacciamento; è una questione ampiamente dibattuta ed oggetto di scontri e polemiche, talvolta sterili, quella connessa alla trasmissione di energia e alla proprietà della rete.

Al riguardo, nel parere del 5 novembre 1998, l'Autorità si è già espressa sull'argomento ritenendo «che, indipendentemente dal regime proprietario della rete di trasmissione, vada compiutamente chiarito, nel pieno rispetto dell'articolo 7 della direttiva, che tutti i poteri di decisione e di attuazione, relativi alla manutenzione, alla gestione e allo sviluppo della rete di trasmissione, spettano all'ente gestore. In particolare, l'Autorità ritiene che le diverse attività di cui all'articolo 13, comma 2, debbano essere attribuite a società tra loro indipendenti e che tali società debbano essere al più presto collocate sul mercato; conseguentemente, lo schema di decreto legislativo dovrebbe esplicitamente regolare come transitoria l'appartenenza di tali società a un unico gruppo».

Su questo aspetto lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 1998, pur lasciando in capo ad ENEL la proprietà della rete di trasmissione nazionale, precisa che l'ente gestore della rete di trasmissione nazionale, fra l'altro, «delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 10,» (cioè le società proprietarie delle reti di trasmissione), «in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 6» (art. 3, comma 3).

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento» e inoltre che «persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa con l'interconnessione, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete».

Sembra, dunque, che siano stati accolti i rilievi contenuti nel parere dell'Autorità circa la necessità di assegnare all'ente gestore (che poi è anche un vincolo comunitario) il potere di decisione relativo «alla manutenzione, alla gestione e allo sviluppo della rete di trasmissione», la cui «attuazione» – tuttavia – resta in capo alla società controllata da ENEL, in «sede di prima applicazione» del decreto legislativo. È meglio definito, inoltre, il ruolo diretto di controllo, esercitato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sull'ente gestore della rete di trasmissione e del dispacciamento.

Resta che il disegno attuale, anche con i correttivi suggeriti dall'Autorità, non è sufficiente nel medio periodo ad assicurare un sistema concorrenziale pieno ed effettivo, ma solo nella fase di avvio del processo di liberalizzazione. Al riguardo ritengo non superfluo sottolineare che, in maniera assolutamente coerente con i pareri già espressi in precedenti occasioni, l'Autorità, muovendo dall'assunto che il processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano possa essere portato al compimento solo attraverso una netta separazione delle singole fasi di attività (produzione, trasmissione, distribuzione e vendita), ha espressamente richiesto che tali attività siano svolte da operatori tra loro indipendenti e che, a tal fine, le diverse società facenti capo ad ENEL, cui lo schema di decreto attribuisce le diverse fasi di attività, siano collocate al più presto sul mercato.

Ciò consentirebbe, infatti, una più efficace e assolutamente neutrale gestione della rete, anche tenuto conto delle caratteristiche del modello di gestione prescelto. Sempre rispetto a questo profilo, va qui ricordato, come già segnalato dall'Autorità, l'esistenza di una elevata complementarità fra l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e quella di dispacciamento. Di qui una scelta del modello del gestore della rete che influenzerà le dinamiche concorrenziali che devono potersi esprimere senza limitazioni fin dalla fase di avvio del mercato.

Da questo punto di vista, se il gestore della rete non è completamente sottratto a qualsiasi forma di condizionamento derivante dalle imprese presenti nella fase di produzione dell'energia elettrica – e soprattutto da quella che vi manterrà per un tempo prolungato una posizione dominante – la scelta a favore di un modello di dispacciamento passante nella prima fase di liberalizzazione, in luogo di un modello fondato sul merito degli impianti di generazione selezionati in termini di efficienza economica della loro struttura dei costi di produzione, può ridurre la capacità di promozione della concorrenza e l'efficienza del sistema.

Infatti, con il dispacciamento passante la competizione non è affidata al prezzo, ma avviene nel quadro di scambi di elettricità riservati tra operatori; non implica dunque il dispacciamento congiunto di tutti gli impianti, concedendo spazi di discrezionalità alle decisioni del gestore della rete di trasmissione. Discrezionalità che potrà produrre effetti distorsivi indesiderabili sul piano dei rapporti di concorrenza fra le imprese, tanto più sensibili quanto più l'indipendenza del gestore della rete dalle stesse imprese produttrici non sia netta.

È precisamente per questi motivi che l'Autorità aveva auspicato un passaggio il più rapido possibile dal dispacciamento passante a quello di merito. L'articolo 5 dello schema di decreto prevede tuttavia che, fino al 1° gennaio 2001, il dispacciamento sulla rete di trasmissione sia di tipo passante e che, solo dopo quella data, seguirà criteri di «merito economico».

Altro profilo connesso alla stessa problematica è sicuramente costituito dalla decisione, operata dal Parlamento e contenuta nella delega al Governo, di optare per l'acquirente unico. Al riguardo, l'Autorità aveva già avuto modo di esprimersi, in una segnalazione del 1997, a favore dell'accesso diretto alla rete da parte di una pluralità di operatori di domanda. In ogni caso, non è superfluo sottolineare che tale scelta potrebbe rivelarsi innocua sotto il profilo concorrenziale qualora l'acquirente unico fosse configurato essenzialmente come un consorzio di acquisto dei clienti vincolati. Lo schema di decreto, nella sua versione attuale, prevede invece che a tale società, costituita dal gestore della rete, possano partecipare anche i produttori di energia, con una quota complessiva del 49 per cento, fino all'avvio del *pool*, ciò che potrebbe condurre, a partire dal 2001, ad un controllo dei produttori sull'acquirente unico, controllo sicuramente non auspicabile.

L'attività di distribuzione presenta tratti di monopolio naturale, se non altro a livello locale, come quella di trasmissione li presenta a livello nazionale. Essa è, infatti, caratterizzata da elevate economie di densità all'interno degli agglomerati urbani e da elevati costi di fornitura del servizio nelle aree meno popolate. Inoltre, in Italia la fase della distribuzione non è separata da quella della vendita finale dell'energia elettrica che, analogamente alla fase di produzione, può essere invece caratterizzata da un assetto concorrenziale del mercato.

La delega al Governo per l'attuazione della direttiva si esprime a favore dell'aggregazione tra imprese operanti nella fase della distribuzione, valorizzando al contempo le imprese degli enti locali. Questo criterio generale trova applicazione nel testo dello schema di decreto con la previsione che venga assegnata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Tale previsione implica una semplificazione dei sistemi di rete distributiva, soprattutto nelle grandi aree metropolitane in cui siano presenti reti di proprietà di ENEL e di imprese degli enti locali.

Tale semplificazione dovrebbe in ogni caso avvenire, secondo lo stesso schema di decreto, «attraverso le normali regole di mercato». La gestione unitaria dell'attività di distribuzione in un dato ambito territoriale da parte di una singola impresa viene ritenuta una condizione essenziale per consentire un migliore sfruttamento delle economie di scala esistenti. L'obiettivo appare condivisibile nella misura in cui un incremento della dimensione delle imprese sia tale da comportare un guadagno di efficienza e possa tradursi in vantaggi concreti per i consumatori finali, anche sotto il profilo della qualità del servizio reso.

Anche a questo fine, l'Autorità ha già auspicato una riorganizzazione del sistema distributivo che, mediante il ricorso ad un meccanismo auto-

rizzatorio accompagnato da obblighi di servizio, in luogo dello strumento della concessione, assicuri la possibilità di una promozione della «concorrenza comparativa» tra le diverse imprese locali di distribuzione. In questo modo, risulterebbe agevolata la stessa azione del regolatore, che dalla molteplicità dei comportamenti potrebbe trarre vantaggio, favorendo la convergenza delle condizioni anche tariffarie della distribuzione su ciascun mercato locale verso quelle dell'impresa distributrice più efficiente.

In proposito, vorrei anche osservare che rispetto alla scelta dello strumento della concessione l'Autorità ha rilevato, fondandosi sul tenore della direttiva, che tale strumento deve essere limitato, a livello locale, alla sola attività di gestione delle reti di distribuzione. In ogni caso, va rilevato che appare distorsiva della concorrenza e del mercato la disposizione dello schema di decreto legislativo concernente in particolare la durata trentennale delle concessioni.

Circa la vendita, lo schema di decreto legislativo non opera una distinzione – pure auspicabile, atteso che l'una concerne un monopolio naturale, sia pure su scala locale, e l'altra è invece potenzialmente concorrenziale – tra la fase di distribuzione e quella della vendita di energia elettrica. Nonostante la vendita sia infatti definita come un'attività libera (articolo 1 dello schema di decreto) e pur riconoscendo che è prevista la costituzione da parte di ENEL di una o più società che svolgano tale attività (articolo 13), resta che in concreto non vi è distinzione tra distribuzione e vendita. Ne consegue che gli effetti derivanti dal regime di concessione previsto nella fase della distribuzione vengono implicitamente estesi anche all'attività di vendita.

Come suggerito dall'Autorità nel parere più volte citato, l'attività di vendita dell'elettricità ai clienti finali non ha le caratteristiche di un monopolio naturale e può ben essere svolta in concorrenza, separatamente da quella della gestione della rete locale di distribuzione. Infatti l'attività di fatturazione e di lettura dei contatori è caratterizzata da rilevanti economie di gamma con altri servizi locali. Pertanto, l'introduzione di meccanismi pienamente concorrenziali in questa fase di attività può condurre a rilevanti guadagni di efficienza e a significativi benefici per gli utenti, anche per quelli ancora vincolati all'operatore dominante.

Lo schema di decreto legislativo, tuttavia, mantiene in capo ad un unico soggetto le attività di distribuzione e di vendita, estendendo così gli effetti della concessione dalla prima alla seconda, senza indicare le eventuali giustificazioni a sostegno di un simile approccio. Ciò porta ad escludere che, anche nel medio periodo, sia possibile lo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita di energia elettrica a clienti vincolati, i quali rappresenteranno il 60 per cento del mercato. Questo tipo di risultato non può essere condiviso dall'Autorità, secondo cui sarebbe opportuno predisporre sin da ora strumenti tali da apportare, sia pure ed inevitabilmente non nell'immediato, benefici concreti e diretti ai consumatori finali e non solo in termini di contenimento dei costi per il sistema produttivo.

In conclusione, lo schema di decreto legislativo segna l'inizio di una fase delicata, durante la quale si potranno verificare molteplici resistenze, provenienti da più parti, ad assecondare il percorso di liberalizzazione che pure è tracciato nelle sue linee essenziali dalla direttiva. L'attuale schema di decreto legislativo ha tenuto conto di alcune delle osservazioni formulate dall'Autorità nel parere reso il 5 novembre 1998. Mi riferisco, in particolare, alla velocità e all'ampiezza dell'apertura del mercato elettrico; alla disciplina relativa al rapporto fra l'ente gestore della rete di trasmissione nazionale e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo tale che dovrebbe potersi escludere il rischio di discriminazioni nei confronti dei concorrenti di ENEL; al riconoscimento di un ruolo preciso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella disciplina dell'ente gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'attività di importazione ed esportazione di energia elettrica, delle concessioni idroelettriche.

Il testo dello schema di decreto legislativo è certo suscettibile di miglioramenti, oltretutto nei punti richiamati in precedenza, anche tenendo conto della necessità di superare due limiti di natura più generale che si possono riscontrare, in particolare, nell'eccessivo ricorso allo strumento delle concessioni. Se si esclude il riferimento alla Conferenza unificata Stato-regioni, il Governo ha confermato la propria preferenza per lo strumento delle concessioni con una estensione temporale e un limite territoriale già considerati indesiderabili dall'autorità nel proprio parere. Del pari, occorrerebbe tenere in debito conto il rischio di un eccesso di regolazione, riscontrabile nella previsione di numerosi adempimenti amministrativi.

Una riflessione conclusiva. La scelta di far precedere la liberalizzazione del mercato, seppure parziale, alla privatizzazione di ENEL, costituisce certamente un approccio condivisibile considerato che la semplice sostituzione di un monopolio pubblico con uno privato condurrebbe ad una struttura di mercato che sarebbe poi difficile scalfire con successivi interventi di liberalizzazione. Ciò detto, non può non essere sottolineato, come anticipato all'inizio di questo intervento, che in una prospettiva concorrenziale la liberalizzazione e la privatizzazione, tenuto conto della realtà italiana, sono due aspetti distinti ma inevitabilmente connessi. La stessa separazione societaria, in funzione delle diverse attività di cui all'articolo 13 dello schema di decreto, rende necessario un cambiamento degli assetti proprietari ai fini di un mercato che, una volta liberalizzato, voglia essere realmente competitivo. Se così non fosse, infatti, ne conseguirebbe il consolidarsi di relazioni verticali nelle quali sono le fasi a valle ad essere sensibili ai segnali delle fasi a monte e non viceversa, come invece dovrebbe essere in una prospettiva di concorrenza.

Nel ringraziarvi per aver dato all'Autorità che presiedo la possibilità di far sentire la sua voce in questo contesto e nel ringraziarvi, ancora di più, per avermi ascoltato pazientemente per circa 27 minuti, posso solo aggiungere che nella fase che accompagnerà i primi passi verso la liberalizzazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà partico-

larmente vigile nel rispetto delle proprie competenze, al fine di garantire che il gioco concorrenziale si svolga correttamente.

Signor Presidente, queste sono le nostre osservazioni. Siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Se non ne sarò capace io personalmente, mi permetterò di far rispondere il dottor Carlo Cazzola, il direttore che più di ogni altro si è occupato del *dossier*.

PRESIDENTE. Professor Tesauro, siamo noi che la ringraziamo per l'interessante contributo che ha voluto offrire alle Commissioni riunite.

Lascio ora la parola ai colleghi per porre delle domande.

POSSA. Signor Presidente, data l'ora, sarò molto breve.

Professor Tesauro, dalla sua molto interessante presentazione ho avuto la sensazione che lei considerasse il collegamento dell'Italia al resto d'Europa (la direttiva 96/92/CE, da lei molto ben ricordata, apre il mercato europeo dell'energia elettrica) come abbastanza modesto, tanto da poter desumere che l'Italia è abbastanza isolata dal resto della Comunità. Di conseguenza, dato che si sta entrando in un regime di concorrenza, la posizione dominante dell'ENEL diventerebbe molto pesante da tollerare. Le domando dunque in primo luogo se ha dei commenti da sviluppare intorno a questa mia sensazione, che potrebbe anche essere errata.

Un'altra sensazione che ho ricavato è che l'insistenza sull'opportunità, non solo della societizzazione dell'ENEL, ma anche della sua frammentazione, ossia il deciso appoggio che viene dato all'ipotesi – mi scuso della brutalizzazione – dello «spezzatino», sia dettato da un orientamento secondo il quale il valore della concorrenza è molto superiore a quello delle economie di scala, dovute sia ad integrazione verticale che orizzontale, agli effetti (naturalmente di questo ci preoccupiamo) dell'utente finale, sia esso vincolato sia esso idoneo. Allora la seconda domanda che le pongo, professor Tesauro, è la seguente: è un'impressione sbagliata, questa, che ci sia una sostanziale scarsa considerazione di queste economie di scala, che peraltro oggi, ad esempio, abbiamo sentito sottolineare essere molto importanti da parte della società Electricité de France in un'altra audizione?

Un'ultima domanda riguarda la distribuzione. Giustamente viene osservato che la distribuzione presenta aspetti importanti di monopolio naturale. Ci dovrebbe essere quindi una particolare considerazione e osservazione delle attività svolte dalle imprese che operano nella distribuzione, in modo che non ci siano abusi da posizione monopolistica (comparazione delle attività, eccetera). Allora domando: in una distribuzione così complessa e variegata come quella italiana, è possibile comparare con efficacia le attività di distribuzione delle varie zone?

FUMAGALLI. Signor Presidente, sarò molto breve, limitandomi, data l'ora, ad una sola considerazione che per certi versi potrebbe sembrare marginale, ma che mi sembra di competenza diretta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In Italia con un *referendum* si è deciso di non produrre energia con impianti nucleari, però si fa ricorso a importazioni di energia prodotta proprio da impianti del genere. Vi chiedo: nel momento in cui dovessero essere messe in concorrenza imprese che, avendo attività produttive sul territorio nazionale, non possono utilizzare questa tecnologia, con imprese che invece, nell'importarla in Italia, ne possono far uso, come sarà possibile garantire una parità di condizioni competitive dal punto di vista della concorrenza?

RUGGERI. Signor Presidente, anch'io ringrazio la «nostra» antitrust per il suo intervento. Mi limiterò, anche per la stanchezza diffusa, visto che la giornata lavorativa è stata molto lunga, solo ad alcune domande.

Nella vostra relazione, gentili ospiti, avete ripetutamente affermato che, nella prospettiva concorrenziale, liberalizzazione e privatizzazione corrono di pari passo. Ma la concorrenza si verifica quando vi è un regime particolare del mercato in cui si hanno una pluralità di soggetti che compongono la domanda e una pluralità di soggetti che compongono l'offerta. Uno schema di libera concorrenza perfetta, un obiettivo, un traguardo, in cui nessuno ha la capacità di determinare i prezzi, indipendentemente dalla proprietà. Secondo voi, è possibile stabilire con decreto legislativo un principio di reciprocità rispetto agli Stati membri dell'Unione europea?

Poi, in fondo alla pagina 7 della vostra relazione, la nota afferma che la dismissione di 15.000 megawatt di capacità produttiva dell'ENEL, prevista dallo schema di decreto legislativo, non sembra essere sufficiente, in quanto l'ENEL manterrebbe una quota pari a circa il 54 per cento della capacità produttiva nazionale. Allora vi domando: avete calcolato a quanto ammonti la percentuale, non rispetto alla capacità produttiva ma alla produzione, visto che le importazioni possono essere a capo di altro soggetti?

Vengo all'ultima domanda. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto prevede che anche le piccole società multiservizio debbano costituire delle società per azioni per gestire le attività, che possono essere di servizi pubblici locali (rifiuti, acqua, gas o elettricità). Allora vi chiedo: qual è la ragione per prevedere quest'obbligo rispetto invece alle necessità di economie di scala, di integrazione orizzontale che pure sono importanti per avere una dimensione ottimale a livello locale?

DE LUCA Athos. Formulo una sola domanda. La situazione di concorrenza nella liberalizzazione che si è realizzata negli altri paesi europei e non solo europei, ha garantito una leale concorrenza e, quindi, il modello italiano così come prefigurato dal decreto legislativo del Governo, è secondo voi migliore o peggiore rispetto alle garanzie della libera concorrenza realizzate in altri paesi?

NESI. Ho molto rispetto per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma rimango stupefatto nell'ascoltare le loro considerazioni, perchè parlano come se vivessimo in un paese autarchico dove le Alpi ci proteggono dalla concorrenza straniera e si ignora l'esistenza di imprese

tedesche, americane, eccetera, che possono arrivare tranquillamente nel nostro paese. Perché allora l'Autorità non ordina alla FIAT di dividersi in sei o in otto parti? Non mi risulta che lei lo abbia mai ordinato, professor Tesauo. È differente l'autorità per l'ENEL e per la FIAT?

PRESIDENTE. Avendo esaurito le domande, invito i nostri ospiti a prendere la parola per le risposte.

TESAURO. Signor Presidente, mi permetterò di rispondere solo ad alcune domande, lasciandone volutamente qualcuna al dottor Cazzola.

Circa il primo interrogativo dell'onorevole Possa, la direttiva apre al mercato europeo e la domanda è se l'apertura sia modesta rispetto allo scenario degli altri paesi membri e se dunque l'Italia con un ENEL in posizione così dominante si trovi in una situazione di isolamento.

Le posso dire, onorevole Possa, anche, se mi permette, sulla base della mia esperienza personale, che la normazione comunitaria si apre su diversi scenari che adesso sono in numero di quindici; in particolare, le direttive si aprono su quindici scenari e vorrebbero «atterrare» in questi quindici scenari con un minimo comune denominatore possibilmente, non altro. Certo, ci sono direttive a maglie più strette e direttive a maglie più larghe. Questa è una direttiva che appartiene alla seconda categoria, perché è chiaro che il mercato elettrico in ciascuno dei quindici paesi membri ha una sua specificità, ognuno è diverso dall'altro; quindi, questa direttiva non pretende un'applicazione uniforme in senso stretto nei quindici paesi, vuole essere solamente un minimo comune denominatore da modellare sulle diverse realtà dei singoli paesi membri; realtà non solo del settore elettrico ma anche di quello economico complessivamente considerato. Prendiamo ad esempio l'Italia, che ha un tessuto industriale molto particolare, fatto di piccole e medie imprese e di poche grandi imprese.

Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere molto. Pensiamo, se vogliamo restare al settore elettrico, alla presenza, per esempio, in alcuni paesi, di impianti nucleari che noi non abbiamo e quindi ai costi diversi e alla diversa sensibilità che ha e forse è giusto che abbia un Governo rispetto agli impianti nucleari a differenza di quei Governi che impianti nucleari non hanno.

Pertanto, lo scenario è molto variegato e io non direi che l'Italia è isolata. Certo, c'è chi si vuole avvicinare al peggiore degli esempi e chi al migliore; peggiore, dal punto di vista di una Autorità della concorrenza, è certamente la Francia, anche se, evidentemente, ci sono buone giustificazioni che i francesi hanno portato avanti per una trasposizione minima della direttiva 96/92/CE. Loro hanno la particolarità di una preponderanza degli impianti nucleari e naturalmente la Francia considera questo settore per ciò stesso di innegabile interesse nazionale e via dicendo. Quindi, non direi che l'Italia è isolata, non direi che la posizione dominante di ENEL sia una specificità italiana, ci sono dei colossi anche altrove. Ci troviamo quindi in buona compagnia, tutto sommato.

Ciò che è vero è che abbiamo tariffe molto alte e su questo naturalmente dobbiamo riflettere. La nostra impresa paga più di qualunque altra impresa europea la bolletta della luce. Questo è un elemento importante, che ci è di conforto nella nostra azione a perseguimento dei valori della concorrenza che la legge del 1990 ci ha conferito il dovere di coltivare.

Quanto alla frammentazione dell'ENEL, francamente non vedo fino in fondo la frammentazione o addirittura lo «spezzatino» dell'ENEL se leggo l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo: vedo che l'ENEL è la proprietaria delle azioni delle quattro o cinque società in cui la stessa si trasforma.

NESI. In una prima fase.

TESAURO. In una prima fase, certo, può essere importante che si conservi questo cordone ombelicale, perchè l'ENEL tutto sommato è una realtà importante nello scenario attuale e la liberalizzazione è un qualcosa che va accompagnato e non realizzato da un giorno all'altro. Non parliamo poi della privatizzazione, sui cui modi e tempi è necessario riflettere attentamente.

Circa la distribuzione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presta particolare attenzione a questo aspetto. In effetti, questa Autorità vede che il 60 per cento del mercato non è liberalizzato; ciò può produrre effetti perversi sul piano della gestione del quotidiano, sugli interessi di quelli che noi chiamiamo i comuni mortali; le famiglie, i singoli cittadini sono certamente penalizzati da una ingessatura di questo 60 per cento del mercato, in quanto essi naturalmente, per la loro poca forza contrattuale, non sono destinati a ricevere benefici (ammesso che ve ne siano, come noi ammettiamo) dalla liberalizzazione.

Quindi, il baricentro dell'assetto della distribuzione come lo leggiamo nello schema di decreto è un pò spostato a favore delle imprese medio-grandi. Questo è stato motivo di preoccupazione, perchè la specificità del nostro Paese è data da quel tessuto di piccole e medie imprese che sono il vanto e la caratteristica della nostra economia. La nostra preoccupazione è quella di individuare un beneficio anche per le piccole aziende che si avvicinano come struttura al nucleo familiare e quindi agli utenti vincolati che non beneficiano in via di principio della liberalizzazione di mercato.

All'onorevole Fumagalli devo dire che la sua è una domanda imbarazzante. Ci sono imprese che acquistano energia – naturalmente importantola – da Paesi provvisti di impianti nucleari e che competono con aziende che invece le comprano o producono loro stesse con impianti tradizionali. Questo è il gioco della concorrenza: non si può pretendere che gli impianti siano tutti uguali. Naturalmente ci saranno degli impianti tradizionali che avranno costi inferiori e che quindi venderanno energia a prezzi più bassi, però sta all'abilità e alla capacità dell'imprenditore agire sul mercato.

L'onorevole Ruggeri parlava di liberalizzazione e privatizzazione. Questi sono due compagni di viaggio che molto spesso camminano insieme, altre volte separatamente. Le posso dire che, anche per deformazione oltre che per formazione, dal punto di vista della concorrenza privato o pubblico non fa molta differenza (poi bisogna vedere chi è il soggetto pubblico); anche un soggetto pubblico può benissimo sopravvivere ad un assetto concorrenziale del mercato. Difatti, lo schema di decreto legislativo apre ad uno scenario in cui il soggetto pubblico – o più soggetti pubblici – può benissimo convivere con soggetti privati, con diversi compiti. Penso, per esempio, al gestore; anzi, in quest'ultimo caso si preme affinché sia un soggetto pubblico, perché può meglio garantire, in linea di principio, quella neutralità e quella trasparenza nella gestione e nella manutenzione della rete che sono una garanzia per tutti gli operatori siano essi pubblici o privati. È una garanzia per i piccoli come per i grandi.

Quindi, tutto sommato, sono d'accordo con lei che liberalizzazione e privatizzazione possono procedere anche indipendentemente l'una dall'altra. Naturalmente questo dipende dalla fisionomia del mercato. Ci sono alcuni mercati in cui la liberalizzazione senza una privatizzazione è un'opera incompiuta, come sarebbe per il nostro Paese, ma questo bisogna constatarlo sulla base della situazione esistente.

Come linea tendenziale, l'Autorità garante della concorrenza ha suggerito di mettere sul mercato le quattro o cinque società di cui all'articolo 13 del decreto come prospettiva ottimale, senza peraltro insistere, se non in termini generici, su una scadenza che nel decreto non c'è. Questo è un problema che si potrà esaminare anche in un secondo momento, purché non si vada alle calende greche.

Certamente la privatizzazione completa un processo di liberalizzazione, tenendo conto però della specificità, dei problemi sociali del nostro paese e anche dell'origine comunitaria della normativa che – ripeto ancora una volta – è assolutamente neutrale. Basta leggere la direttiva, per cogliere la neutralità dell'approccio. È evidente, dunque, che la privatizzazione non è, in via di principio, un elemento assolutamente indispensabile. Certo, il processo di liberalizzazione si completerebbe meglio, però in teoria, astrattamente parlando, lei ha ragione: liberalizzazione e privatizzazione possono anche vivere vite separate.

Quanto alla reciprocità, confesso il mio peccato. Quell'accento alla reciprocità con gli altri Stati membri nello schema di decreto – se non sbagliato – è un qualcosa che mi ha incuriosito, perché non lo capisco. Il concetto di reciprocità tra Stati membri dell'Unione europea è estraneo al sistema giuridico comunitario. Quindi, francamente, non riesco a decifrare, nemmeno se guardo in trasparenza la direttiva, a cosa si voglia arrivare. Questo concetto di reciprocità è contrario al Trattato CEE.

RUGGERI. Però mi pare che sia già stato previsto sia in Germania che in Francia.

TESAURO. Ciò non significa che non ci possano essere tre Stati membri in una condizione di infrazione rispetto al Trattato. L'inadempimento di uno non autorizza l'altro, se è questo il senso; se poi la reciprocità non ha niente a che vedere con eventuali infrazioni e mancate trasposizioni della direttiva, allora è diverso. Però quello sul quale ci muoveremmo è un terreno minato, perché nel sistema comunitario l'idea stessa di reciprocità è assolutamente da evitare. La storia dell'Europa, dal 1952 ad oggi, ci insegna che la reciprocità è un concetto in netto contrasto con quello di integrazione comunitaria.

Se è possibile, lascio al dottor Cazzola la facoltà di rispondere alle altre due domande poste dal senatore Ruggeri e passo a quelle del senatore De Luca che domandava se il modello italiano è peggiore o migliore di quello degli altri Stati membri. Francamente non lo so, perché ci sono alcuni paesi che stanno ancora procedendo nel processo di liberalizzazione. Alcuni Stati sono più avanti; è inutile parlare del Regno Unito ma si può parlare della Spagna che è uno Stato mediterraneo. Ci sono altri paesi che più o meno si trovano nelle nostre condizioni. Forse la Germania ha un assetto troppo diverso per poter essere comparabile al nostro. Poi c'è la Francia che ha una sua specificità però, almeno stando alle ipotesi che vengono prefigurate dal Governo francese, su un aspetto sono molto attenti (come anche il nostro decreto), un aspetto che rappresenta uno dei punti focali della direttiva: un gestore della rete nazionale assolutamente indipendente, che deve assicurare trasparenza e neutralità. Questo nonostante l'integrazione verticale del sistema francese, perché l'EDF è presente in tutte le fasi. La gestione verrà affidata, a quanto pare, ad un ente pubblico assolutamente indipendente da EDF, e questo è già importante.

Il presidente Nesi mi ha posto una domanda importante, anche se per la verità un po' maliziosa. Certamente seguiamo una filosofia molto precisa: per noi non ci sono né figli né figliastri. Siamo attenti a tutte le mosse, sia degli uni che degli altri, e anche l'azienda che lei ha nominato, la FIAT, non ha avuto sconti da noi né per le questioni piccole né per quelle grandi. Ultimamente c'è stato un provvedimento su una piccola questione; non dico che ne aspettiamo una grande, ma nel momento in cui ci accorgessimo che bisogna intervenire...

NESI. Ma tutto quello che è automobile in Italia si chiama FIAT: Alfa, Lancia, Maserati, Ferrari. Io ho un grande amore per la FIAT, sono un sostenitore della Juventus, però parliamo un linguaggio totalmente diverso. Non voglio aggiungere altro.

TESAURO. Tecnicamente e giuridicamente non vi sono i presupposti per intervenire, perché non ci risulta ricorrere abuso di posizione dominante.

Esiste una legge da rispettare, che osserviamo quotidianamente. Né l'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana né la Commissione di Bruxelles sono intervenute. Nel mercato automobilistico non ci

sono i presupposti per un intervento dell'Autorità *antitrust* per violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990.

Per un altro settore non ci sono mancati né il coraggio né la forza di intervenire. Ripeto ancora una volta, sottolineandolo con passione, che per noi non ci sono né figli né figliastri, ma solo una legge da applicare.

Quanto ai soggetti stranieri, dobbiamo ricordarci che viviamo in un contesto europeo. Siamo attenti agli interessi nazionali e ci dispiace che una competizione non sia vinta da una nostra impresa. Potremmo accettare l'idea di fare il possibile per evitarlo, ma non possiamo confessare neppure a noi stessi di stabilire barriere per un soggetto straniero, perlomeno rispetto al sistema comunitario di cui siamo parte integrante.

Invito ora il dottor Cazzola a rispondere ai quesiti relativi alla dismissione dei 15.000 megawatt e alle piccole imprese che, sinceramente, non ho ben compreso.

RUGGERI. In riferimento alle piccole imprese, l'articolo 1, comma 2, prevede che le società di multiservizi debbano obbligatoriamente costituirsi in società per azioni per gestire le singole attività.

CAZZOLA. Abbiamo esposto sinteticamente la questione del calcolo dei 15.000 megawatt in una nota a pagina 7 della nostra relazione. Anche sulla base della lettura degli atti delle precedenti audizioni, ritengo che la situazione non dovrebbe mutare, a maggior ragione se si tiene conto della quota di produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. Se consideriamo dal punto di vista dell'offerta la produzione che fa capo all'ENEL e quella che fa capo ai soggetti privati al netto dell'autoconsumo, il rapporto percentuale resta prossimo al valore del 53-54 per cento. Esiste il problema di rendere coerente l'obiettivo della dismissione dei 15.000 megawatt con la quota di produzione fissata al 50 per cento che, nell'attuale stesura del decreto, comprende anche la quota di importazione. Osservo peraltro che anche nella definizione di cliente idoneo sarebbe corretto non considerare la quota di produzione dell'energia elettrica destinata all'autoconsumo. L'ENI è sostanzialmente un produttore e un autoconsumatore e, a tale proposito, occupava la prima posizione fino a quando non è cresciuta quella dell'Edison e, negli ultimi anni, la quota è diventata apparente. La sua capacità produttiva eguaglia quasi interamente la sua domanda di energia elettrica, non si riversa sul mercato destinato ad essere liberalizzato.

La definizione di cliente idoneo e la percezione della quota del mercato liberalizzato cambiano se si considera o no l'energia elettrica prodotta per autoconsumo. In caso di esclusione, si ridurrebbe la parte di mercato destinata alla liberalizzazione. Nulla osterebbe alla possibilità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea di considerare apparente, secondo valutazioni di opportunità, una parte di questo mercato.

RUGGERI. Un calcolo riferito allo stesso denominatore quindi non c'è; il calcolo si riferisce alla capacità produttiva o alla produzione.

CAZZOLA. In entrambi i casi la quota del 50 per cento è superata.

Per quanto riguarda il secondo quesito, non rappresento il Governo, posso soltanto interpretare il comma nel senso del rispetto di una separazione che non può essere considerata esclusivamente contabile per imprese che, godendo di diritti speciali o esclusivi, rappresentano monopoli locali.

Immagino che il Governo abbia pensato ad imprese che, rispetto alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica occupino una posizione di rilievo nel mercato locale o svolgano queste attività in condizioni di esclusiva. Interpretando la normativa dal punto di vista dei principi della concorrenza, potrei ravvisare ipoteticamente in questa prescrizione la preoccupazione che le imprese operanti in condizioni di esclusiva nel mercato elettrico o che occupino una posizione dominante non si estendano in settori di mercato nei quali l'esclusiva non è prevista, come ad esempio la distribuzione di gas o la fornitura di acqua.

RUGGERI. Abbiamo 8.000 comuni, in ognuno dei quali, senza considerare le metropoli, un'azienda speciale esercita qualche attività. Nella maggior parte di queste piccole realtà dovrebbero essere costituite società per azioni per gestire il servizio a livello locale. Mi chiedo per quale ragione la normativa coinvolga l'Antitrust.

TESAURO. Non colgo un nesso diretto; forse per un'esigenza di trasparenza.

PRESIDENTE. Non ci sono profili che riguardano le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

TESAURO. Non ravviso grandi preoccupazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Tesauro e i suoi collaboratori e dichiaro chiusa l'audizione. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 24.

